

Citta' metropolitana di Torino

**Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con Concessione della durata di anni 31 alla Società Hei Energy S.r.l. di parte di terreno comunale gravato da uso civico per impianto idroelettrico in Comune di Coazze (TO), Località Dindalera-Palé. Espressione parere favorevole ex comma 3 lett. a) secondo periodo art. 6 Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. [Prat. U.C. 137/21].**

Allegato

**ATTO N. DD 3978**

**DEL 03/08/2022**

**Rep. di struttura DD-RA2 N. 41**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI**

**OGGETTO:** Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con Concessione della durata di anni 31 alla Società Hei Energy S.r.l. di parte di terreno comunale gravato da uso civico per impianto idroelettrico in Comune di Coazze (TO), Località Dindalera-Palé. Espressione parere favorevole ex comma 3 lett. a) secondo periodo art. 6 Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. [Prat. U.C. 137/21].

Considerato che per la realizzazione di un impianto idroelettrico in Comune di Coazze (TO) é necessario l'ottenimento da parte del soggetto richiedente dell'Autorizzazione Unica e, tra gli endoprocedimenti, il rilascio dell'autorizzazione in materia di usi civici, in quanto risulta interessata dall'intervento un'area civica nel Comune di Coazze;

Vista l'istanza del Comune di Coazze PEC prot. n. 935 in data 09.02.2022, prot. CMTO n. 20245 del 09.02.2022, con la quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Coazze ha richiesto la prevista espressione di parere circa la Concessione Amministrativa di anni trentuno, con contestuale mutamento di destinazione d'uso temporaneo, in favore della Società Hei Energy S.r.l., di terreno comunale gravato da uso civico per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico denominato "EVA" in Comune di Coazze, a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Sangonetto;

Acquisita ed esaminata la documentazione, pervenuta tramite la sopra menzionata PEC del 09.02.2022, e in particolare, la Perizia di stima dei canoni di concessione pluriennale, prot. Comunale n. 935 del 09.02.2022, redatta dal tecnico comunale Arch. Tosini, relativa all'immobile sito nel Comune di Coazze, Località Dindalera-Palé, distinto al C.T. quale Foglio 5 Mappale 1, nonché approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22.02.2022;

Dato atto delle richieste di integrazione documentale a vario titolo, da parte dell'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino, a seguito di istruttoria tecnico-peritale, attraverso email ordinaria e PEC prot. CMTO n. 42003 del 25.03.2022;

Preso atto delle documentazioni integrative trasmesse dal Comune di Coazze nelle date 23.02, 05.04 e 23.06 c.a. tramite PEC e identificate, rispettivamente, ai protocolli metropolitani nn. 2799, 47079 e 84231;

Preso atto della comunicazione Sindacale, relativa al Decreto Commissariale degli usi civici, allegata all'istanza prot. comunale n. 935 in data 09.02.2022, con la quale si evidenzia la presenza del mappale 1 Foglio 5 tra le aree gravate dagli usi civici nel Comune di Coazze, come riportato nella variante di P.R.G.C., di precedente redazione;

Considerato che:

- la Relazione peritale quantifica tra i vari importi economici: i ristori economici per mancati frutti temporanei e i canoni concessori da corrispondere per la durata dei trentun anni;
- l'elaborato specificatamente redatto computa a livello economico-estimativo le opere da eseguire per l'eventuale piano di ripristino ambientale da attuare;
- la porzione della condotta forzata, interrata, occuperà una superficie di 133 mq;
- secondo il contenuto della Relazione peritale la superficie complessiva, interessata dalla realizzazione dell'opera (condotta da vasca di carico, condotta forzata, piazzale, centrale...etc), è pari a mq 388,98;

Preso altresì atto, sulla base della Relazione peritale e delle risultanze progettuali, della specifica tipologia di intervento e della rispettiva superficie interessata, schematizzata come segue:

- occupazione temporanea in fase di cantiere – mq 1.179,67, già considerando un eventuale aumento del 10% a scopo cautelativo;
- tubo di griglia a dissabbiatore – mq 6,24;
- dissabbiatore – mq 27,00;
- scarico bypass – mq 12,33;
- tratto condotta da vasca di carico – mq 28,61;
- tratto servitù cavidotto sotto strada esistente – mq 25,59;
- condotta sotto strada nuova – mq 133,00;
- piazzale di centrale e sua scogliera – mq 114,00;
- centrale – mq 28,50;
- scarico di centrale – mq 13,71;

Rilevato per quanto esposto che:

- oggetto della concessione della durata di anni trentuno, sono le aree aventi quale tipologia d'opera tubo di griglia a dissabbiatore, dissabbiatore, scarico bypass, condotta da vasca di carico, cavidotto, condotta, piazzale di centrale e scogliera, centrale, scarico di centrale, per una superficie complessiva di mq 388,98;
- oggetto della prevista occupazione temporanea da cantiere, per circa 198 giorni, sono le aree corrispondenti a tale tipologia d'opera, di superficie complessiva pari a mq 1.179,67;

Preso atto dalla Relazione peritale, datata 08.02.2022 ed aggiornata al 23.06.2022, che l'importo complessivo è relativo alla determinazione:

- dell'indennizzo di occupazione in fase di costruzione una tantum, prevista per la durata di circa 198 giorni, pari ad € 184,74= [centottantaquattro/74];
- del ristoro economico derivante dalla perdita dei frutti pendenti una tantum, per la totalità dei 31 anni di durata della concessione, pari ad € 192,51= [centonovantadue/51];
- del canone concessorio annuale da corrispondere per anni trentuno (il quale tiene conto delle differenti utilizzazioni sopra richiamate), quantificato in € 246,73= [duecentoquarantasei/73], ottenuto dalla sommatoria del canone fisso e del canone variabile;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento istruttorio, avviato nel mese di febbraio 2022, a seguito delle intervenute integrazioni documentali da parte del Comune di Coazze trasmesse tramite email ordinaria e PEC, ultima delle quali prot. comunale n. 4385 del 23.06.2022 e prot. CMTO n. 84231 del 27.06.2022, completato con la trasmissione dei documenti aggiornati per procedere al mutamento temporaneo e contestuale rilascio della concessione in via amministrativa della terra civica, identificata al C.T. quale Mappale 1 del Foglio 5, in favore della Società Hei Energy S.r.l. per la realizzazione e gestione di un

impianto idroelettrico in Comune di Coazze, Località Dindalera-Palé;

Riscontrata pertanto la completezza della documentazione, ai sensi del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016, si è potuto procedere alla definizione della scheda e relazione istruttoria della pratica U.C. 137/21, conservata agli atti;

Considerato che la Relazione peritale e la scheda istruttoria pratica U.C. 137/21 dettagliano specificatamente tutti i documenti prodotti dal Comune di Coazze, tra i quali: Nota Sindacale relativa agli usi civici, Estratto di mappa catastale con localizzazione aree d'intervento, Certificato di Destinazione Urbanistica n. 11/2022 del 08.02.2022 rilasciato dal Responsabile del Settore Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Coazze con allegazione di estratto planimetrico P.R.G.C. e stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione, ampia documentazione fotografica della zona d'intervento;

Dato atto che l'importo economico da riconoscere al Comune di Coazze, in favore della popolazione uso civista, è fondamentalmente suddivisibile in tre principali categorie:

- la prima composta dal ristoro economico alla popolazione usocivista per la sospensione temporanea, per circa 198 giorni, dell'uso civico durante la fase di cantierizzazione, quantificato in € 184,74= [centottantaquattro/74];
- la seconda composta dal riconoscimento economico per i frutti pendenti ed i mancati frutti sul terreno interessato dalla concessione, della durata di anni trentuno, pari ad € 192,51= [centonovantadue/51];
- la terza, composta dal canone annuale della concessione, con quantificazione del fisso in € 112,80= [centododici/80] e del variabile in € 133,93= [centotrentatre/93], con aggiornamento annuale secondo indicizzazione ISTAT;

Considerato altresì che il Comune di Coazze ha approvato con Deliberazione del Consiglio n. 40 del 30.12.2021 un accordo con la Società Hei Energy S.r.l., secondo il quale la medesima Società verserà al Comune un importo economico annuale complessivo pari ad € 4.000,00= [quattromila/00] derivante, secondo quanto specificato nell'ultima Relazione peritale, dal riparto in 31 anni della sommatoria dei canoni annuali indicizzati ISTAT, già illustrati in precedenza, con il ristoro annuale dovuto per il diritto di superficie di mq 8.875,00 che, dai dati tabellari, corrisponde ad € 2.307,50, anch'esso annualmente indicizzato ISTAT;

Dato atto che gli importi periziati risultano conformi agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa, alla luce di una disamina di legittimità secondo coefficienti e parametri economici Regionali applicati;

Tenuto conto che, relativamente alla particella 1 del Foglio 5, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata di trentun anni della concessione, l'area coinvolta rimane comunque tutelata durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo di destinazione d'uso fermo l'obbligo, al termine della concessione, di ripristino delle aree a cura e spese del Concessionario ex art. 25 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

Evidenziato che, al termine della concessione della durata di anni trentuno, il mappale interessato dovrà essere riportato all'odierno stato di destinazione ante opera;

Dato atto che l'articolo 25 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 2016 dispone, in

caso di concessioni amministrative che possano determinare un depauperamento ambientale del terreno o cambio di destinazione d'uso, la predisposizione da parte del concessionario di idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stima del rispettivo valore e, altresì, fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente;

Considerato che:

- il menzionato Piano risulta tra gli elaborati presenti agli atti di questo Ufficio Usi Civici, unitamente a cronoprogramma attuativo per la realizzazione dei lavori necessari al ripristino dei luoghi ante opera quantificati in € 16.206,24= [sedicimiladuecentosei/24], quale totale dei lavori da eseguirsi esclusivamente sulle terre civiche;
- ex comma 2 lett. f) dell'articolo 26 del Regolamento Regionale n. 8/R del 27.06.2016, il Piano di ripristino risulta quale allegato tecnico;
- a garanzia del menzionato piano di ripristino, deve essere versata una somma pari o maggiore ad un terzo dell'importo complessivo dei lavori da eseguire, quantificati in € 16.206,24;
- che la prevista fideiussione bancaria o altra forma di garanzia equivalente, da rendersi ex articolo 25 D.P.G.R. n. 8/R, il cui importo è da considerarsi con adeguamento secondo indicizzazione variazioni ISTAT, verrà prodotta dal Concessionario a seguito del presente favorevole parere o comunque prima dell'inizio dei lavori, e che la medesima dovrà essere pari ad almeno *un terzo dell'importo dei lavori* necessari al ripristino dell'area e dovrà essere trasmessa in copia all'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino;

Vista la dichiarazione resa dal Sindaco pro-tempore del Comune di Coazze in data 09.02.2022, in possesso dell'Ufficio Usi Civici, con la quale attesta che il terreno comunale, Particella 1 del Foglio 5, è *soggetto a tutela, ai sensi decreto legislativo n. 42/2004 art. 142 comma 1 lettere C (fascia di rispetto fluviale), G (zone boscate) e H (zone soggette a usi civici), ovvero al vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989;*

Dato atto che:

- per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 5 della L.R. Piemonte n. 23/2015, al comma 3 lettera a) secondo periodo dell'articolo 6 della L.R. Piemonte n. 29/2009, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 della L.R. Piemonte n. 4 del 05.04.2018, e agli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, è la Città Metropolitana di Torino a dover esprimere, nel caso di concessioni ultradecennali, parere di competenza;
- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

Vista la Legge 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;

Visto l'articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05/06/2003 n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato alla Conferenza Metropolitana in data 14/05/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Visti:

- la Legge n. 1766 del 16.06.1927;
- il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge Regionale n. 29/2009, comma 3 lettera a) secondo periodo articolo 6;
- la Legge Regionale n. 23/2015, comma 2 lettera b) articolo 5;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016;
- la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, articolo 9;
- la Legge n. 168 del 20.11.2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 05.04.2018, articolo 33;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7499 del 07.09.2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-7645 del 05.10.2018, pubblicata sul B.U.R. in data 25.10.2018;
- la Legge Regionale n. 15 del 09.07.2020, articoli 81 e 82;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e l'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015, attraverso i quali la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 10 del 28.01.2021, con il quale è stata riattribuita la Dirigenza della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi all'Architetto Enrico Bruno Marzilli fino al 31.01.2024;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

## **DETERMINA**

1. Di esprimere, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 lett. a) secondo periodo dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. e dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, su istanza del Comune di Coazze (TO), parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa, per anni trentuno, a favore della Società Hei Energy S.r.l. con sede

- legale in Torino (TO), sul terreno sito nel Comune di Coazze gravato da uso civico e distinto al C.T. Foglio 5 Mappale 1, secondo la ripartizione di superficie ed utilizzazione individuata dalla Relazione peritale e la bozza di convenzione disciplinante la concessione, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Coazze, Località Dindalera-Palé;
2. Di dare atto che la concessione oggetto del presente provvedimento sarà stipulata alle condizioni economiche risultanti dalla Relazione Peritale dell'Arch. Alessandro Tosini, Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Coazze, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale di Coazze (TO) n. 11 del 22.02.2022, la quale per la durata di anni trentuno quantifica a carico della Società Hei Energy S.r.l. l'importo del canone concessorio annuale onnicomprensivo in € 4.000,00= [quattromila/00], secondo i criteri illustrati in premessa;
  3. Di dare atto che la Città Metropolitana di Torino si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza nelle ipotesi di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;
  4. Di disporre che il Comune di Coazze (TO) utilizzi le somma percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/2009;
  5. Di dare atto che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata di anni trentuno della Concessione, le aree di Civico Demanio coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004;
  6. Di disporre che il Concessionario, per poter correttamente operare sul terreno in questione, dovrà ottenere tutte le prescritte autorizzazioni che sono o potranno rendersi all'uopo necessarie, in difetto delle quali la Concessione eventualmente rilasciata dal Comune di Coazze dovrà essere revocata;
  7. Di disporre che il Comune di Coazze (TO), in applicazione del comma 3 dell'articolo 24 del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, trasmetta alla Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi della Città Metropolitana di Torino copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario, perfezionato ai sensi di legge a cura del Comune stesso, ottemperando all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni connesse e conseguenti al presente provvedimento autorizzativo, entro il termine di trenta (30) giorni dall'esecutività dando atto, nello stesso, della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 del richiamato articolo 24 e della conformità al presente parere;
  8. Di dare atto che, al termine o al decadere della Concessione in argomento, gli identificati terreni di Civico Demanio dovranno essere restituiti al Comune di Coazze, nonché ripristinati a cura e spese del Concessionario, in ipotesi di inadempiente esecuzione dei dettami dello stipulato atto di Concessione Amministrativa;
  9. Di disporre che la fideiussione bancaria o altra forma di garanzia equivalente *quantificata in almeno un terzo dell'importo dei lavori da eseguire*, determinato nell'elaborato integrativo "Piano di ripristino ai sensi art. 25 del R.R. n. 8/R del 27.06.2016" nell'importo complessivo in € 16.206,24= [sedecimiladuecentosei/24], prodotta dal Concessionario, venga trasmessa in copia alla Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi della Città Metropolitana di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.P.G.R. n. 8/R del 2016;
  10. Di disporre che, ex comma 3 dell'articolo 44 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016 relativamente alla raccolta finalizzata all'aggiornamento dell'archivio storico regionale degli usi civici dei titoli autorizzatori rilasciati da Codesta Città Metropolitana di Torino, copia integrale del presente provvedimento venga trasmessa da questa Direzione al competente Ufficio Usi Civici, Direzione della Giunta Regionale della Regione Piemonte;

11. Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio online di questa Amministrazione all'indirizzo web [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it) e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio online del Comune di Coazze (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
12. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
13. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla medesima data.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città Metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua adozione indicata in calce.

Torino, 03/08/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E  
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)  
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli